



PROT. N. C_G950 – 7175/P

POZZA DI FASSA, 7 agosto 2015

OGGETTO: Ordinanza n. 40/2015

IL SINDACO

PREMESSO che con nota prot. 6708 del 23 luglio 2015 è stata chiesta all'A.S.U.C. di Pozza di Fassa in quanto proprietaria, la disponibilità dell'area compresa tra Piazza de Sèn Nicolò ed il ponte di attraversamento del rio omonimo in località Vidor, sia a sinistra che a destra della sede stradale, al fine di disciplinarne l'utilizzo come area di sosta in maniera razionale, ordinata e coerente con l'immagine di località turistica, per le motivazioni indicate nella stessa;

CONSIDERATO che il Comitato di Amministrazione B.U.C. di Pozza di Fassa con deliberazione n. 45 dd. 4.8.2015 ha stabilito di assentire, a favore del Comune di Pozza di Fassa, la concessione per la regolazione e gestione della circolazione stradale di complessivi mq. 10548 di terreno frazionale in c.c. Pozza, costituenti mq. 472 della p.f. 552/1, mq. 434 della p.f. 1772/3, mq. 2849 della p.f. 1776/1, mq. 2556 della p.f. 1866, mq. 687 della p.f. 1867/1, mq. 178 della p.f. 1922/2, mq. 2632 della p.f. 1679/2 e mq. 740 della p.f. 1886, come indicati negli elaborati planimetrici allegati alla summenzionata richiesta del Comune, per la durata decorrente dalla data di adozione del medesimo provvedimento e fino al 30 settembre 2023;

CONSTATATO che la concessione prevede l'assunzione a carico del l'Amministrazione Comunale di precisi oneri e che, in ogni caso, rimane salvo a favore dell'Amministrazione frazionale di Pozza l'uso delle aree oggetto di concessione per esigenze sue proprie legate all'attività istituzionale;

EVIDENZIATO che una delle condizioni espresse dal Comitato di Amministrazione B.U.C. di Pozza di Fassa, consiste nell'impegno del Comune di Pozza di Fassa a istituire, nelle aree concesse in uso, il divieto permanente di sosta per autocaravan e camper;

ACCERTATO che sul territorio del comune di Pozza di Fassa insistono tre campeggi autorizzati ed attrezzati per la sosta delle autocaravan e che vi è comunque la possibilità di parcheggio per le stesse nel rispetto della segnaletica stradale presente e alle condizioni elencate nel 2° comma dell'art. 185 del C.d.S;

RITENUTO di dovervi provvedere per offrire un adeguato servizio turistico, consentendo ad un elevato numero di utenti, la possibilità dell'utilizzo dei parcheggi nonché garantire all'Amministrazione frazionale di Pozza l'uso delle aree oggetto di concessione per esigenze sue proprie legate all'attività istituzionale;

VISTO il D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;

VISTO il D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

VISTO il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

VISTE le rispettive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso a provvedimenti integrativi della circolazione in tale località;

ORDINA

1. di autorizzare il **parcheggio di veicoli** sulle aree di proprietà dell'A.S.U.C. di Pozza sull'area compresa tra Piazza de Sèn Nicolò ed il ponte di attraversamento del rio omonimo in località Vidor, sia a sinistra che a destra della sede stradale, per complessivi mq. 10548 di terreno frazionale in c.c. Pozza, costituenti mq. 472 della p.f. 552/1, mq. 434 della p.f. 1772/3, mq. 2849 della p.f. 1776/1, mq. 2556 della p.f. 1866, mq. 687 della p.f. 1867/1, mq. 178 della p.f. 1922/2, mq. 2632 della p.f. 1679/2 e mq. 740 della p.f. 1886, fino al 30 settembre 2023.
2. di prescrivere il **divieto di sosta dalle 0:00 alle 24:00** per autocaravan e caravan così come definiti rispettivamente dall'art. 54, comma 1., lettera m), e dall'art. 56, comma 2., lettera e), del C.d.S., sull'intera area descritta al punto 1.;
3. Eccezionalmente e per documentate ed accertate necessità manifestate dall'utente, potrà essere rilasciata temporanea autorizzazione per la sosta in tale area ai veicoli di cui al punto 2..

INCARICA

L'Ufficio tecnico comunale per l'ordinazione e per la posa in opera della segnaletica verticale necessaria.

A V V E R T E C H E

- Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 30/04/1992, n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti - Roma, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 16/12/1992, n. 495.
- Ai sensi dell'art. 6 della L.P. 30/11/1992 n. 23, responsabile del procedimento è il Segretario Comunale.

La presente ordinanza entra in vigore dall'installazione ed esecuzione della segnaletica stradale in questione.

D I S P O N E

la pubblicazione della presente all'Albo Telematico comunale.

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO

Florian Giulio

